



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°312 CSAT 21 del 06 MARZO 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Sandro Geraci, Giovanni Bertuglia e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. A.B. sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 06 marzo 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 75/A

A.S.D. ACITREZZA CALCIO (CT) avverso decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Catania di: assegnazione gara perduta per 0-3; ammenda € 150,00 (1^ rinuncia); penalizzazione di un punto in classifica generale - Gara 3^ Categoria New Randazzo/Acitrezza Calcio del 27/01/2016 - C.U. 32 delegazione Catania del 31/01/2018.

La A.S.D. Acitrezza Calcio ha inoltrato rituale appello avverso i provvedimenti in epigrafe sostenendo la propria versione dei fatti che scagionerebbe la società dalla imputazione di mancata presentazione per la disputa della gara.

Chiede conclusivamente la appellante: *“la revoca della sconfitta a tavolino per 3-0 e di tutte le squalifiche/sanzioni ad essa associate; il rinvio della gara non disputata”*.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva tuttavia che:

il ricorso inoltrato è mancante della firma di sottoscrizione del Presidente della società o di persona abilitata alla firma;

non risulta allegata copia di invio della raccomandata contestualmente trasmessa alla controparte.

Le citate irregolarità procedurali, che violano le disposizioni dell'articolo 33 comma 5 del C.G.S., costituiscono motivo di inammissibilità del ricorso

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara la inammissibilità del ricorso inoltrato e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento 82/A

PRO LOCO S.AMBROGIO CEFALU' (PA) – richiesta atti gara campionato Giovanissimi Provinciali, girone “A”: Sporting Cefalù/Pro Loco S. Ambrogio del 28/01/2018.

La società Pro Loco S. Ambrogio ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con mail del 07/02/2018 –ore 17:12-, al fine della proposizione di appello avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di prime cure a carico di tesserati della società, senza tuttavia fare successivamente pervenire i motivi di appello nei termini di cui agli articoli 36 comma 2 e 46 comma 4 del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata pari a € 62,00=

Procedimento 88/A

U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) Avverso inibizione fino al 31/12/2022 del sig.

Salvatore Giacobbe - Campionato 1^a Cat. Girone "C" Gara: Rocca di Caprileone/Nuova Pol. Acquedolcese del 04/02/2018 - C.U. n. 270 del 07/02/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'U.S.D. Rocca di Caprileone impugna la decisione del giudice sportivo territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che la sanzione sarebbe da rideterminare in termini più equi a quanto effettivamente posto in essere dal sig. Salvatore Giacobbe, stante le evidenti incongruenze tra il rapporto del direttore di gara e il rapporto del C.C., soprattutto dove il primo dichiara di essere stato colpito da un pugno all'avambraccio e poi da un calcio mentre il secondo riferisce che prima l'arbitro sarebbe stato colpito da un calcio e poi da un pugno di striscio.

Chiede inoltre che venga revocata l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al C.U. della F.I.G.C. n.104/A del 2014, non ricorrendone i presupposti.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal difensore della reclamante che ha fatto specifica e tempestiva richiesta di personale presenza al dibattimento.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve ribadire quanto più volte affermato e cioè che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il referto e i loro eventuali supplementi redatti dell'arbitro, dagli assistenti e del quarto ufficiale (ove previsto) fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, mentre per il combinato disposto dei commi 1.3 e 1.4 del medesimo articolo il rapporto del commissario di campo (ove designato) assume la medesima valenza probatoria del rapporto degli ufficiali di gara solo limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema, ove non visti dall'arbitro.

Ciò posto, non vi è dubbio alcuno che in base al referto dell'arbitro il sig. Salvatore Giacobbe, iscritto in elenco quale dirigente addetto all'arbitro, al termine della gara, dapprima ha assunto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro e subito dopo lo colpiva con un pugno all'avambraccio.

In tale frangente il sig. Salvatore Giacobbe veniva prontamente bloccato da altri dirigenti, ma nonostante ciò riusciva a colpire ancora una volta l'arbitro con un calcio al polpaccio destro.

Per stessa ammissione del direttore di gara gli atti violenza non gli procuravano alcun danno fisico se non un momentaneo dolore.

In ragione di quanto sopra il gravame va rigettato per quanto attiene la richiesta di revoca della sanzione amministrativa di cui al C.U. n.104/A in quanto l'azione posta in essere dal sig. Salvatore Giacobbe va considerata senza alcun dubbio "condotta violenta" essendo la stessa caratterizzata dalla intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni e lesioni personali così come meglio specificato nella decisione oggi impugnata e che sul punto va pienamente condivisa.

Per quanto invece attiene alla sanzione inflitta al sig. Salvatore Giacobbe questa Corte ritiene che la stessa vada rideterminata, così come da dispositivo, in base al principio di proporzionalità della sanzione richiamato dalla difesa della reclamante dovendosi, pertanto, tenere conto non solo del fatto che quanto posto in essere dal sig. Giacobbe è avvenuto in unico ed isolato contesto, ma anche della circostanza che l'azione violenta non abbia recato, comunque, alcun danno fisico al direttore di gara se non un leggero e temporaneo dolore (a nulla rilevando la circostanza che il sig. Giacobbe sia stato prontamente bloccato ed allontanato dagli altri dirigenti presenti).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale riforma dell'impugnato provvedimento, ridetermina l'inibizione a carico del sig. Salvatore Giacobbe a tutto il 31/12/2021 confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto senza addebito di tassa reclamo, non versata.

Procedimento 92/A

Del sig. ROBERTO MIANO (tess. A.S.D. Giarre 1946), personale, avverso la squalifica per 5 gare - Campionato Eccellenza Gir. "B" Gara Giarre 1946/Biancavilla del 18/02/2018 - C.U. N.293 del 21/02/2018.

Con rituale e tempestivo gravame il sig. Roberto Miano impugna la decisione assunta dal giudice sportivo territoriale in epigrafe riportata, sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda l'atto di violenza in danno di un calciatore avversario tende a precisare che non si è trattato di una manata ma bensì di essersi limitato a poggiare la mano sulla nuca dell'avversario che poco prima lo aveva colpito con una gomitata allo zigomo e che questi, appena toccato, ha inscenato un atto di violenza a suo danno.

Circa quanto riportato dal Commissario di Campo nega recisamente l'accaduto.

Quanto sopra è stato ribadito dallo stesso all'udienza odierna avendone fatta specifica e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1.1 dell'art. 35 del C.G.S. costituiscono piena prova dei comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento di una gara, rileva che al 44' del 2° t. il sig. Roberto Miano è stato espulso perché, a gioco fermo, dopo avere subito un fallo, colpiva con una manata al volto un avversario senza procurargli alcun dolore.

Lo stesso calciatore inoltre una volta espulso, secondo quanto riferisce il C.C., avrebbe rivolto delle frasi dall'evidente tenore offensivo nei confronti del direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che il gravame debba trovare accoglimento in quanto ai fini della determinazione della sanzione non può tenersi conto del comportamento offensivo tenuto dal calciatore in questione nei confronti del direttore di gara non risultando lo stesso rilevato da quest'ultimo o dagli altri ufficiali di gara ma solo dal commissario di campo il cui referto, ai sensi del combinato disposto dei commi 1.3 e 1.4 dell'art. 35 del C.G.S., fa fede, per quanto riguarda il comportamento dei tesserati, solo per le condotte violente o blasfeme non rilevate dal direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Roberto Miano.

Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

Procedimento 93/A

C.S.D. ACICATENA CALCIO 1973 (CT) avverso la squalifica fino al 31/05/2018 a carico del calciatore sig. Cristian Pusillo ed avverso la squalifica fino al 25/03/2018 a carico del calciatore sig. Giuseppe Mario Fazio - Coppa Sicilia Gara: Acicatena Calcio 1973/Virtus Milazzo del 21/02/2018 - C.U. 297 del. 23/02/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'Acicatena Calcio 1973 impugna le decisioni assunte dal giudice sportivo territoriale ed in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore sig. Cristian Pusillo ha sì avvicinato il direttore di gara dopo avere subito la seconda ammonizione ritenendo ingiusto tale ultimo provvedimento disciplinare, ma sicuramente non ha tenuto nei confronti dell'arbitro un comportamento tale da ricevere una sanzione così grave. Per quanto riguarda invece il comportamento violento assunto da quest'ultimo nei confronti di un calciatore avversario la reclamante sostiene che si sarebbe trattato *"di un semplice spintone"*.

Per quanto riguarda, invece, il sig. Giuseppe Fazio la reclamante, pur ammettendo che dopo l'espulsione il proprio giocatore *"sarebbe andato su tutte le furie"*, ritiene che quanto detto dallo stesso non sarebbe altro che un momento di sfogo dettato dal nervosismo.

Ragion per cui chiede che le sanzioni vengano rideterminate in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dei commi 1.2 e 1.4 dell'art.35 del C.G.S. fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione di una gara, rileva che al 29' del 2° t. è stato espulso, per somma di ammonizioni, il calciatore Cristian Pusillico, il quale dopo avere avuto notificato il provvedimento disciplinare cominciava ad inveire nei confronti dell'arbitro rivolgendogli delle frasi dall'evidente tenore offensivo e tentava anche di colpirlo con un pugno, non riuscendovi per il pronto intervento dell'assistente di parte dell'Acicatena e dei propri compagni di squadra che lo bloccavano.

Questi, inoltre, colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario e, allontanandosi, continuava ad inveire non solo nei confronti dell'avversario ma anche nei confronti del direttore di gara, proferendo altresì una bestemmia.

Al 45' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Giuseppe Fazio perché, dopo essergli stata notificata una ammonizione per le continue proteste, assumeva un comportamento fortemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara e, mentre abbandonava il terreno di gioco, assumeva analogo comportamento nei confronti del Commissario di Campo.

In ragione di quanto sopra il gravame risulta infondato e le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure, sono congrue e non suscettibili della benché minima riduzione in ragione delle plurime condotte antiregolamentari poste in essere dai tesserati della reclamante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.94/A

A.S.C.D. ATLETICO LICATA (AG) Avverso squalifica fino al 31/05/2018 del calciatore sig. Francesco Incorvaia - Campionato 3^a Cat. Girone "A" Gara Montallegro/Atletico Licata del 18/02/2018 - C.U. n. 48 del 22.02.2018 Delegazione Provinciale di Agrigento.

Con gravame tempestivamente e ritualmente proposto l'A.S.C.D. Atletico Licata impugna la decisione assunta dal giudice sportivo territoriale sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato non ha mai inteso calciare volontariamente il pallone nei confronti del direttore di gara essendosi trattato di un gesto di stizza per la rete subita allo scadere della gara e solo involontariamente avrebbe colpito l'arbitro che si sarebbe venuto a trovare sulla traiettoria del pallone ragion per cui chiede una rideterminazione della sanzione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di una gara, rileva che al 49' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Francesco Incorvaia perché calciava volutamente il pallone in direzione del direttore di gara colpendolo alle mani.

In ragione di quanto sopra, quanto sostenuto dalla reclamante, non trova riscontro negli atti ufficiali di gara ciò non di meno questa Corte ritiene che la sanzione così come inflitta debba essere rideterminata, come da dispositivo, dovendosi tenere conto, ai fini della sua determinazione, della circostanza che l'azione è avvenuta in un unico ed isolato contesto e che il gesto, seppur grave, non ha residuo alcuna conseguenza nei confronti dell'arbitro nemmeno a livello di temporaneo dolore

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina la squalifica a carico del sig. Francesco Incorvaia a tutto il 30/04/2018.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 96/A

S.S.D. ALBA ALCAMO 1928 (TP) avverso squalifica sino al 20/03/2018 dell'allenatore sig. Boncore Giuseppe Davide - Gara Eccellenza Gir. "A" Nuova Città di Caccamo/Alba Alcamo 1928 del 25/02/2018 - C.U. 304 L.N.D. del 28/02/2018.

La S.S.D. Alba Alcamo 1928 ha inoltrato rituale appello avverso il provvedimento in epigrafe in sintesi sostenendo che il sig. Boncore non avrebbe pronunciato alcuna frase offensiva nei confronti dell'arbitro ma solo si sarebbe rivolto verso un proprio calciatore rimproverandolo per avere preso la seconda ammonizione e conseguente provvedimento di espulsione. Chiede pertanto l'annullamento della sanzione impugnata o, in subordine, la riduzione della stessa.

La medesima società con nota del 02/03/2018 ha rinunciato al proposto gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto della rinuncia al reclamo, dichiara improcedibile il gravame.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara improcedibile il gravame visto il combinato disposto dei commi 8 e 13 dell'art.33 del C.G.S e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento 98/A

A.S.D. FERLA (SR) avverso squalifica sino al 31/12/2020 del calciatore Fisicaro Salvatore. Gara 1^ Categoria A.S.D. Ferla/U.S.D. Noto del 25/02/2016 - C.U. 304 del 28/02/2018.

La A.S.D. Ferla ha inoltrato rituale appello avverso il provvedimento in epigrafe riportato sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato non ha commesso quanto addebitatogli e cioè *"dall'aver colpito l'arbitro con uno schiaffo alla testa"*, cosa questa non comprovabile dal momento che era in corso una rissa in campo e quindi certamente non individuabile l'autore del gesto.

La A.S.D. Ferla pertanto chiede l'annullamento della sanzione impugnata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il ricorso inoltrato risulta sottoscritto dal sig. Sequenzia Giuseppe il quale, sebbene sia un dirigente della odierna reclamante non risulta, come rilevato dal sistema informatico AS 400, delegato alla firma, con la conseguenza che lo stesso non può rappresentare validamente la società, con ciò determinando la inammissibilità del gravame.

E ciò senza sottacere che il gravame in questione risulterebbe infondato anche nel merito atteso che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il ricorso inoltrato dalla A.S.D. Ferla e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 06 marzo 2018

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI

